SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 marzo 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

LEGGE 11 febbraio 1989, n. 87.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986.

89G0088

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **19:**

Banca nazionale del lavoro:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1989.
Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1989.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1989.
Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1989.

Sezione autonoma di credito alberghiero turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1989.
Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1989.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 febbraio 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1989, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1989, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre marzo-aprile 1989 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 12,30%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 12,30% per il bimestre marzo-aprile 1989.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il primo semestre 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,75% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 14,05% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A1023

DECRETO 28 febbraio 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1989, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre marzo-aprile 1989, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera *a)*, del decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, è pari all'11,70%;

Considerato che la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito è pari, per l'anno 1989, all'1,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre marzo-aprile 1989, all'11,70%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1,25%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A1024

DECRETO 28 febbraio 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1989, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata fissata, per l'anno 1989, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,50%.

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre marzo-aprile 1989, al 12,50%

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989, nonché per quelli definitivi, stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 14,40% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A1025

DECRETO 28 febbraio 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di marzo 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria·

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale):

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977 e n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 31 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 13,90 per cento il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di marzo 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,45 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,45 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di marzo 1989 è pari al 13,95 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A1026

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre marzo-aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1989, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, nella misura del 12,50%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 13,15%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre marzo-aprile 1989, nelle seguenti misure:

12,95% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,35% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A1027

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre marzo-aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1989, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1989 è stato determinato nella misura del 13,15 per cento, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1989 è determinato nella misura del 13,35 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A1028

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 febbraio 1989.

Approvazione di tassi di premio, in estensione degli analoghi già approvati da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1988, n. 17611, con il quale sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia «Winterthur» - Società di assicurazione sulla vita;

Vista la domanda in data 31 maggio 1988 e la successiva integrazione in data 1° agosto 1988 della rappresentanza generale per l'Italia «Winterthur» - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano,

intese ad ottenere l'approvazione di tassi di premio in estensione di quelli in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita approvate con il succitato decreto ministeriale n. 17611 del 7 aprile 1988;

Vista la lettera in data 10 novembre 1988, n. 823084, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio in estensione di quelli in vigore da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita approvate con il decreto ministeriale n. 17611 del 7 aprile 1988 presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

1) tassi di premio relativi alle tariffe n. 120 - assicurazione mista a premio annuo costante e n. 520 - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per l'emissione di contratti a favore di teste di età comprese fra 15 e 19 anni per durate contrattuali inferiori a 10 anni e per teste di età comprese fra i 15 e 17 anni, per durate contrattuali uguali o superiori a 10 anni;

2) tassi di premio relativi alla tariffa n. 121 - assicurazione mista a premio unico, da utilizzare per l'emissione di contratti a favore di teste di età comprese fra i 15 e 19 anni per durate contrattuali inferiori a 10 anni, per teste di età comprese fra i 15 e 17 anni e per durate contrattuali comprese fra 10 e 30 anni;

3) tassi di premio relativi alla tariffa n. 129 - assicurazione mista a premio annuo costante, con triplicazione del capitale per il caso di morte, per teste di età comprese fra 15 e 19 anni per durate contrattuali fra 5 e 30 anni;

4) tassi di premio relativi alla tariffa n. 130 - assicurazione a vita intera a premi annui costanti temporanei - per teste di età comprese fra 15 e 65 anni e per durate sul pagamento dei premi comprese fra 2 e 4 anni, e per teste di età comprese fra 15 e 17 anni e per durate comprese fra 5 e 30 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1002

DECRETO 13 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, in Verona, ad utilizzare due tassi di premio, a modifica di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, per l'emissione di uno specifico contratto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1988, n. 17696, con il quale sono state approvate, tra l'altro, le tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona;

Vista la domanda in data 29 settembre 1988 della Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio a modifica dei corrispondenti tassi di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1988, n. 823348, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad utilizzare, per l'emissione di un solo contratto con premio unico lordo pari a lire 400 milioni, i tassi di premio di lire 2.013,61 e lire 1.992,03 per ogni 100 lire di rendita assicurata, relativi a teste maschili di anni 34 e 35 rispettivamente, a modifica dei corrispondenti tassi di premio della tariffa DS - assicurazione di rendita vitalizia immediata, approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988, a condizione che la quota del rendimento finanziario del fondo RISPEVI trattenuta sia non inferiore ad un punto percentuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1001

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 12 gennaio 1989: ufficio del registro successioni di Napoli - prima e seconda conservatoria dei registri immobiliari di Napoli, a seguito di una telefonata anonima che preannunciava l'imminente esplosione di una bomba ad alto potenziale nell'edificio demaniale di via Sant'Arcangelo a Baiano n. 8;

dal 16 dicembre 1988 al 17 gennaio 1989: ufficio registro atti privati di Napoli, per i lavori di ripristino di alcuni locali dell'ufficio, danneggiati a seguito di un incendio avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1988;

dal 16 al 20 gennaio 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Alessandria, a causa del trasloco dell'ufficio dai locali di via Marengo n. 64 a quelli del nuovo palazzo demaniale con accesso da via Arnaldo da Brescia;

in data 24 gennaio 1989: uffici del registro atti civili - successioni e atti giudiziari - affitti, bollo e demanio di Firenze, per la partecipazione del personale, in servizio presso i detti uffici, ad una assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali;

in data 26 gennaio 1989: ufficio del registro di Mestre, per la partecipazione del personale dell'ufficio, ad una assemblea, indetta dalle organizzazioni sindacali;

in data 26 gennaio 1989: ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Chioggia, per la disinfezione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto e conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 12 GENNAIO 1989

Regione Campania:

ufficio del registro successioni di Napoli;

prima conservatoria dei registri immobiliari di Napoli;

seconda conservatoria dei registri immobiliari di Napoli;

DAL 16 DICEMBRE 1988 AL 17 GENNAIO 1989

Regione Campania:

ufficio del registro atti privati di Napoli.

DAL 16 AL 20 GENNAIO 1989

Regione Piemonte:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Alessandria.

IN DATA 24 GENNAIO 1989

Regione Toscana:

ufficio del registro atti civili di Firenze;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze;

ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze.

IN DATA 26 GENNAIO 1989

Regione Veneto:

ufficio del registro di Mestre;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Chioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0997

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 marzo 1989.

Scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale I.P.L.A.S. e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazione allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visto, in particolare, l'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, concernente lo scioglimento degli istituti di patronato che non siano piu, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e la nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1972, con il quale è stata approvata la costituzione dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), promosso dalla Associazione comunità dei braccianti;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in un unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Vista la delibera in data 17 novembre 1983, con cui il consiglio generale della comunità dei braccianti ha provveduto alla nomina del commissario straordinario nella persona del cav. uff. Salvatore de Marco;

Vista la comunicazione telegrafica in data 8 febbraio 1989 da parte del presidente della comunità braccianti;

Viste le risultanze di gestione esposte dall'Istituto in epigrafe nei propri bilanci consuntivi a far tempo dal 1984 e da cui emerge un consolidato disavanzo patrimoniale pari a L. 8.098.783.633 per il 1984, L. 6.662.906.693 per il 1985, L. 6.247.364.922 per il 1986 e L. 6.470.563.257 per il 1987, dato quest'ultimo da riconsiderare sulla base dei crediti e debiti maturati anche nei confronti del «Fondo patronati»;

Vista la comunicazione dell'Associazione comunità dei braccianti, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 747, con cui la stessa dichiara di operare limitatamente in sei regioni e dodici province;

Visto l'esito degli accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale dagli ispettorati provinciali del lavoro sulla situazione organizzativa dell'Istituto di patronato in epigrafe, che risulta con sedi operative limitatamente in diciotto province;

Constatato il permanere di una carente situazione organizzativa e di grave dissesto finanziario;

Considerato che negli esercizi finanziari a partire dal 1984 non risulta alcun apporto di sostengo economico da parte dell'associazione promotrice alla gestione del patronato in epigrafe;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento dell'Istituto di patronato I.P.L.A.S. nonché alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.) è sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente e per la durata di un anno dalla data stessa, l'avv. Franco De Bernardinis è nominato commissario liquidatore dell'Istituto di patronato I.P.L.A.S.

Per il periodo di svolgimento delle predette funzioni al suddetto commissario liquidatore spetta una indennità mensile lorda di importo pari alla retribuzione iniziale lorda spettante al dirigente superiore dello Stato per stipendio ed indennità integrativa speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A0999

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 concernente: «Disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 47 della legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto in particolare l'art. 20 di detto decreto, secondo cui con decreto del Ministro della sanità devono essere stabilite le procedure e le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati;

Visto il proprio decreto del 31 gennaio 1983 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983), per la disciplina degli esami di idoneità nazionale a dirigente o sovraintendente o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente, e, in particolare gli articoli 3, 4 e 5 sulle modalità di svolgimento delle prove di esame, nonché l'art. 26 circa i criteri di equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza;

Ritenuto opportuno modificare la procedura delle prove stesse, onde adeguarla a criteri di maggiore funzionalità, snellezza e razionalità, per la migliore tutela degli interessi dell'amministrazione e dei candidati;

Visto il conforme parere espresso in merito dal Consiglio superiore di sanità in data 14 ottobre 1987;

Decreta:

Gli articoli 3, 4 e 5 e 26 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3 (*Modalità di svolgimento delle prove di esame*). — Nel giorno stabilito per l'esame la commissione deve procedere in via preliminare:

1) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di due quesiti, con un minimo di tre domande ciascuna, per l'espletamento della prova di cui al punto 1) dell'art. 2;

2) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di due problemi per l'espletamento della prova di cui al punto 2) dell'art. 2;

3) all'estrazione di quattro argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di quattro temi per l'espletamento delle prove di cui al punto 3) dell'art. 2.

La commissione provvede, alla presenza dei candidati, ad imbussolare i numeri corrispondenti alle singole prove di esame in appositi distinti contenitori.

Uno dei candidati estrae quattro numeri ai quali corripondono le quattro prove che devono formare oggetto dell'esame, uno per ciascuna delle prove di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 2) e due per le prove di cui al punto 3) del medesimo art. 2).

La commissione dà lettura del quesito costituente la prova di cui al punto 1) dell'art. 2, del problema costituente quella di cui al punto 2) e dei temi oggetto delle due prove di cui al punto 3) del medesimo articolo.

Per lo svolgimento delle prove predette sono assegnate otto ore.

Le prove scritte devono essere compiute, sotto pena di nullità, esclusivamente su carta fornita dalla commissione esaminatrice, recante il timbro del Ministero della sanità e la firma di uno dei commissari e del segretario

A ciascun candidato sono consegnate, inoltre, due buste di cui una grande e una piccola contenente un foglietto bianco.

Durante lo svolgimento delle prove è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro. verbalmente o per iscritto, o di mettersi in comunicazione con altri soggetti. salvo che con i membri della commissione esaminatrice per motivi attinenti alla modalità di svolgimento dell'esame.

Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice o per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Durante lo svolgimento delle prove sono tenuti a permanere nei locali degli esami almeno due membri della commissione e il segretario; tale adempimento deve risultare dai verbali dell'esame.

Durante le prove e fino alla consegna degli elaborati, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento degli esami può avvalersi del personale messo a disposizione dal Ministero della sanità.

Art. 4 (*Adempimenti dei candidati e della commissione*). — Il candidato, svolte le prove senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette i fogli nella busta grande. Quindi, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto piccolo che chiude nella busta piccola previa identificazione da parte dei commissari presenti. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o ai membri in quel momento presenti, i quali vi appongono, attraverso il lembo di chiusura, la propria firma.

Al termine delle prove, tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi che, debitamente suggellati, sono firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa, in seduta plenaria, al momento di procedere alla revisione delle prove. Il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'aperrtura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni dei singoli elaborati.

Al termine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

Il numero segnato sulla busta piccola è riportato su foglietto inserito nella stessa.

Si procede, in tal modo, al riconoscimento del nome dell'autore di ogni elaborato.

Al termine della correzione di tutti gli elaborati relativi alle prove di esame, si procede alla formulazione di un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, riportando i voti attribuiti a ciascuno di essi in ogni prova.

La commissione formula, infine, la graduatoria dei soli candidati idonei indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo delle quattro prove espresso in centesimi.

Art. 5 (*Valutazione delle prove di esame*). — Per la valutazione delle prove, la commissione dispone di 25 punti ciascuna, per un totale di 100 punti per le quattro prove.

In ciascuna prova il candidato deve, comunque, conseguire ai fini dell'idoneità un punteggio non inferiore al minimo, corrispondente ai 6/10 dei punti previsti.

Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia raggiunto il punteggio minimo di 70/100 risultante dalla somma dei voti attribuiti alle singole prove.

Art. 26 (*Criteri di equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza*). — Ai fini della valutazione, i servizi precedentemente prestati negli enti, servizi e presidi trasferiti alle unità sanitarie locali, e nelle pubbliche amministrazioni, vanno ricondotti alle discipline ed ai servizi che richiedono idoneità di fianco a ciascuno indicati:

consorzi provinciali antitubercolari: pneumologia;

ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;

laboratori igiene e profilassi (sezione medico-micrografica): microbiologia - igiene epidemiologia e sanità pubblica;

istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;

ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene epidemiologia e sanità pubblica;

medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;

funzionario medico presso il Ministero della sanità o medico provinciale: igiene epidemiologia e sanità pubblica; igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; organizzazione dei servizi sanitari di base;

medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;

medico del lavoro: medicina del lavoro;

funzionario medico regionale: organizzazione dei servizi sanitari di base;

funzionari medici mutualistici: organizzazione servizi sanitari di base;

medicina legale e delle assicurazioni sociali (se in possesso di relativa specializzazione);

funzionari medici dell'INAIL e dell'INPS: medicina legale e delle assicurazioni sociali;

ovvero: medicina del lavoro, se in possesso della qualifica specifica attestata dall'amministrazione di appartenenza;

ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro;

sovraintendente, direttore sanitario, vice direttore sanitario o ispettore sanitario: igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

funzionario veterinario presso il Ministero della sanità o regione o istituti zooprofilattici sperimentali o di comuni, province o loro consorzi: veterinario delle due aree funzionali di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;

funzionario farmacista presso il Ministero della sanità: farmacista dirigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 marzo 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A0998

ORDINANZA 25 febbraio 1989.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in particolare l'art. 32;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto 12 maggio 1988, n. 343, concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie: procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio;

Ordina:

Art. 1.

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabida.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e delle province autonome di Bolzano e di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, le specie animali che devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico e prevedono, altresì, l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2, in quanto non in età di vaccinazione, e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inzio il 1° aprile per concludersi il 30 luglio 1989.

2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni non indicate all'art. 1 possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono, per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 12 maggio 1988, n. 343 e 8 agosto 1988, n. 476, citati nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1989 concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5, possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO

REGIONE .... U.S.L. ....

COMUNE DI ....

Attestato n. ....

Il sottoscritto veterinario...
attesta di aver praticato in data...
la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso..................
di età .... di razza...
di taglia .... appartenente al signor.......................
abitante in ....

Vaccino impiegato .... serie ....

Istituto produttore...

Il veterinario vaccinatore

....

89A1031

ORDINANZA 25 febbraio 1989.

Profilassi vaccinale contro la peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968);

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 745 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978);

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente profilassi della peste suina classica (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981) modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1982);

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 343, concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per la esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la direttiva del Consiglio n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale, modificata dalla direttiva del Consiglio n. 87/487/CEE del 22 settembre 1987;

Vista la decisione del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica, modificata dalle decisioni del Consiglio n. 87/488/CEE del 22 settembre 1987;

Tenuto conto che continua ad essere segnalata l'insorgenza di focolai di peste suina classica in alcuni Stati delle Comunità europee;

Considerato che l'infezione pestosa è stata riscontrata durante il 1988 nei cinghiali in aree del territorio nazionale, con interessamento nelle stesse aree di alcuni allevamenti di suini;

Ritenuto necessario, ai fini della difesa sanitaria del patrimonio suinicolo nazionale nei confronti della suddetta malattia, attuare anche per il 1989 un'azione di profilassi vaccinale contro la peste suina classica;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di età compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi, comunque, non prima di quindici giorni dallo svezzamento.

2. A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini alla unità sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione.

3. Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.

Art. 2.

1. Sono esentati dalla vaccinazione i suini da utilizzarsi da parte dei competenti laboratori per studi, ricerche, esami diagnostici ed esperimenti per i quali siano richiesti soggetti non sottoposti a trattamenti immunizzanti contro la peste suina classica.

2. Nei territori in cui è obbligatoria la vaccinazione antipestosa, la competente autorità sanitaria, su richiesta degli allevatori interessati, può esentare dalla vaccinazione stessa i suini che entro il quarto mese di età debbano essere trasferiti direttamente dall'allevamento di origine alle regioni o alla provincia autonoma di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

1. In deroga a quanto disposto dal primo comma del precedente art. 1, la vaccinazione contro la peste suina classica è vietata per tutte le categorie di suini presenti nelle regioni Valle d'Aosta e Liguria e nella provincia autonoma di Bolzano.

2. Nei predetti territori è vietata l'introduzione dei suini vaccinati contro la peste suina classica.

3. In caso di insorgenza e diffusione allarmante della peste suina classica negli allevamenti dei territori ove è vietata la vaccinazione antipestosa, l'obbligo della vaccinazione può essere ripristinato, previa autorizzazione del Ministero della sanità, nelle aziende esposte al contagio.

Art. 4.

1. I trattamenti immunizzanti di cui alla presente ordinanza sono effettuati dai veterinari delle unità sanitarie locali o dai veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 5.

1. Le regioni o le province autonome e le U.S.L., ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 147 citato in premessa alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antipestoso per gli interventi immunizzanti di cui alla presente ordinanza.

2. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1989 concernente il Fondo sanitario nazionale.

3. Le regioni e le province autonome trasmettono trimestralmente al Ministero della sanità prospetti riepilogativi, conformi al modello allegato, concernenti i trattamenti immunizzanti effettuati dai veterinari vaccinatori e da questi comunicati alle competenti autorità sanitarie locali.

Art. 6.

1. All'atto della vaccinazione, i suini debbono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della provincia ed il numero del comune nel cui territorio ha sede l'allevamento.

2. La marcatura deve essere effettuata a cura dei proprietari degli animali sotto la vigilanza del veterinario vaccinatore al quale è fatto obbligo di custodire la relativa attrezzatura.

3. Il veterinario vaccinatore, subito dopo l'intervento vaccinale provvede ad annotare la data, la categoria ed il numero dei suini vaccinati nell'apposito registro di carico e scarico, previsto per ogni allevamento di suini dall'ultimo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981 nelle premesse citato.

4. I riproduttori sottoposti a rivaccinazione devono essere contrassegnati inoltre con il numero formato dalle due ultime cifre dell'anno in cui la rivaccinazione è stata effettuata.

Art. 7.

1. I suini da allevamento o da produzione importati dall'estero sia dai Paesi comunitari sia dai Paesi terzi, devono essere vaccinati contro la peste suina classica entro le settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione.

2. All'atto dell'intervento vaccinale i suini provenienti dall'estero, devono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la lettera «E» (maiuscola).

Art. 8.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988.

Art. 9.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO

PROFILASSI IMMUNIZZANTE
DELLA PESTE SUINA CLASSICA

Vaccinazioni eseguite nel trimestre
dal .... *al* ....

Regione
Provincia autonoma ....

Unità sanitaria locale	Scrofe n.	Verri n.	Suinetti n.	*Osservazioni*

Data, ...

L'assessore competente

....

89A1032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 2, recante: «Differimento di termini in materia di opere pubbliche, calamità naturali e servizi pubblici».

Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 2, recante: «Differimento di termini in materia di opere pubbliche, calamità naturali e servizi pubblici» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1989.

89A1007

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 3 giugno 1972 alla impresa Visplant - Bologna S.r.l., con sede in p.tta S. Anna, 3, Ferrara, presso il curatore fallimentare avv. Hartmann, del presidio sanitario denominato Atrizan S, già registrato al n. 0572.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1982 alla impresa Cifò S.p.a., con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna), via Oradour, 6, del presidio sanitario denominato Diserbante totale, già registrato al n. 4981.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1981 alla impresa Enichem - Agricoltura S.p.a., con sede in Palermo, via Ruggero Settimo, 55, del presidio sanitario denominato Erbacid total, già registrato al n. 4515.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1983 alla impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara), strada statale 255 km 46, del presidio sanitario denominato Fitodis DSD, già registrato al n. 5663.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 5 settembre 1975 alla impresa Daw Italia S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Herbarix total, già registrato al n. 2028.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973 alla impresa Sivam S.p.a., con sede in Milano, via Scarlatti, 30, del presidio sanitario denominato Malertox Mais A.S., già registrato al n. 1046.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 5 settembre 1975 alla impresa Daw Italia S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Simakor 50, già registrato al n. 2027.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1983 alla impresa Italchimica, con sede in Torre del Greco (Napoli), via Torretta Fiorillo, 41, del presidio sanitario denominato Simazin, già registrato al n. 5252.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 9 agosto 1978 alla impresa Enichem S.p.a., con sede in Palermo, via Ruggero Settimo, 55, del presidio sanitario denominato Weedazin frutteto, già registrato al n. 2840.

89A0983

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di distinzioni onorifiche

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, Maletti Gianadelio, nato a Milano il 30 settembre 1921, ex generale di divisione, è incorso, a decorrere dal 14 ottobre 1987, nella perdita della distinzione onorifica (croce al merito di guerra) di cui è insignito (determinazione ministeriale 2 febbraio 1989).

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, Grani Mario, nato a Roma il 21 settembre 1912, ex sottotenente dell'Arma di fanteria nella riserva di complemento, è incorso, a decorrere dal 31 gennaio 1987, nella perdita della distinzione onorifica (croce al merito di guerra) di cui è insignito (determinazione ministeriale 2 febbraio 1989).

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, Labruna Antonio, nato a Napoli il 16 aprile 1927, ex capitano dei carabinieri, è incorso, a decorrere dal 7 settembre 1987, nella perdita delle distinzioni onorifiche (medaglia militare di bronzo al merito «di lungo comando», medaglia militare d'argento al merito «di lungo comando») di cui è insignito (determinazione ministeriale 2 febbraio 1989).

89A0943

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro

Con decreto 11 febbraio 1989 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 18, 23, 31, 42, la soppressione dell'art. 43 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

89A1014

N. 47

Corso dei cambi dell'8 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1362,500	1362,500	—	1362,500	1362,500	1362,50	1361,990	1362,500	1362,500	—
Marco germanico	734,700	734,700	—	734,700	734,700	734,70	734,700	734,700	734,700	—
Franco francese	216,240	216,240	—	216,240	216,240	216,24	216,210	216,240	216,240	—
Fiorino olandese	650,950	650,950	—	650,950	650,950	650,95	650,930	650,950	650,950	—
Franco belga	35,061	35,061	—	35,061	35,061	35,06	35,062	35,061	35,061	—
Lira sterlina	2343,500	2343,500	—	2343,500	2343,500	2343,50	2344 —	2343,500	2343,500	—
Lira irlandese	1957,800	1957,800	—	1957,800	1957,800	1957,80	1958,500	1957,800	1957,800	—
Corona danese	188,450	188,450	—	188,450	188,450	188,45	188,460	188,450	188,450	—
Dracma	8,735	8,735	—	8,735	—	—	8,727	8,735	8,735	—
E.C.U.	1527 —	1527 —	—	1527 —	1527 —	1526 —	1527 —	1527 —	1527 —	—
Dollaro canadese	1135,050	1135,050	—	1135,050	1135,05	1135,05	1134 —	1135,050	1135,050	—
Yen giapponese	10,589	10,589	—	10,589	10,589	10,58	10,575	10,589	10,589	—
Franco svizzero	859,310	859,310	—	859,310	859,310	859,31	859,490	859,310	859,310	—
Scellino austriaco	104,410	104,410	—	104,410	104,410	104,41	104,400	104,410	104,410	—
Corona norvegese	201,690	201,690	—	201,690	201,690	201,69	201,700	201,690	201,690	—
Corona svedese	214,600	214,600	—	214,600	214,600	214,60	214,550	214,600	214,600	—
FIM	314,690	314,690	—	314,690	314,690	314,69	314,910	314,690	314,690	
Escudo portoghese	8,905	8,905	—	8,905	8,905	8,90	8,903	8,905	8,905	—
Peseta spagnola	11,791	11,791	—	11,791	11,791	11,79	11,794	11,791	11,791	—
Dollaro australiano	1110 —	1110 —	—	1110 —	1110 —	1110 —	1109,500	1110 —	1110 —	—

Media dei titoli dell'8 marzo 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,850
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,975
» » » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,300
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	88,800
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18 9 1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	100,850
» » » » 18-11-1985/90	99,100
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 18-12-1985/90	99,450

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,275
» » » »	1- 2-1984/91	100,900
» » » »	18- 2-1986/91	99,275
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,100
» » » »	1- 5-1984/91	99,950
» » » »	1- 6-1984/91	100,150
» » » »	1- 7-1984/91	99,850
» » » »	1- 8-1984/91	99,700
» » » »	1- 9-1984/91	99,725
» » » »	1-10-1984/91	99,625
» » » »	1-11-1984/91	99,750
» » » »	1-12-1984/91	99,375
» » » »	1- 1-1985/92	98,800
» » » »	1- 2-1985/92	98,075
» » » »	18- 4-1986/92	97,550
» » » »	19- 5-1986/92	96,425
» » » »	20- 7-1987/92	97,125
» » » »	19- 8-1987/92	97,425
» » » »	1-11-1987/92	96,500
» » » »	1-12-1987/92	97,625
» » » »	18- 6-1986/93	94,525
» » » »	17- 7-1986/93	94,200
» » » »	19- 8-1986/93	95 —
» » » »	18- 9-1986/93	94,100
» » » »	20-10-1986/93	95,100
» » » »	19-12-1986/93	96,150
» » » »	18-11-1987/93	96,350
» » » »	1- 1-1988/93	96,275
» » » »	1- 2-1988/93	96,100
» » » »	1- 3-1988/93	96,025
» » » »	1- 4-1988/93	96,675
» » » »	1- 5-1988/93	97,025
» » » »	1- 6-1988/93	97,575
» » » »	1- 7-1988/93	97,675
» » » »	1- 8-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1987/94	97,025
» » » »	1- 2-1985/95	96,650
» » » »	1- 3-1985/95	91,950
» » » »	1- 4-1985/95	91,750
» » » »	1- 5-1985/95	91,850
» » » »	1- 6-1985/95	92,275
» » » »	1- 7-1985/95	93,675
» » » »	1- 8-1985/95	93,175
» » » »	1- 9-1985/95	92,925
» » » »	1-10-1985/95	92,725
» » » »	1-11-1985/95	92,800
» » » »	1-12-1985/95	93,175
» » » »	1- 1-1986/96	92,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,650
» » » »	1- 2-1986/96	93,750
» » » »	1- 3-1986/96	93 —
» » » »	1- 4-1986/96	92,500
» » » »	1- 5-1986/96	92,375
» » » »	1- 6-1986/96	92,950
» » » »	1- 7-1986/96	92,650
» » » »	1- 8-1986/96	92,400
» » » »	1- 9-1986/96	92,350
» » » »	1-10-1986/96	91,800
» » » »	1-11-1986/96	91,925
» » » »	1-12-1986/96	92,675
» » » »	1- 1-1987/97	91,400
» » » »	1- 2-1987/97	91,425
» » » »	18- 2-1987/97	91,375
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	91,525
» » » »	1- 4-1987/97	91,300
» » » »	1- 5-1987/97	91,475
» » » »	1- 6-1987/97	92,075
» » » »	1- 7-1987/97	92,325
» » » »	1- 8-1987/97	92,350
» » » »	1- 9-1987/97	95,575

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1989	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,575
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,400
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,175
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,600
» » »	9,15%	1- 3-1990	97,975
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,525
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,750
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,300
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,575
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,150
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,225
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,125
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,250
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,525
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,200
» » »	10,50%	18- 5-1990	97,950
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,075
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,750
» » »	10,50%	16- 6-1990	98 —
» » »	9,50%	1- 7-1990	98 —
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,500
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,200
» » »	9,50%	1- 8-1990	97,875
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,450
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,100
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,675
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,825
» » »	9,25%	1-10-1990	96,550
» » »	11,50%	1-10-1990	99,025
» » »	9,25%	1-11-1990	96,400
» » »	9,25%	1-12-1990	96,450
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,575
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	96 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,025
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,300
» » »	11,00%	1- 5-1992	95 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,925
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,225
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,275

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,625
» » » »	1983/90	11,50%	104,200
» » » »	1984/91	11,25%	104 —
» » » »	1987/91	8,75%	97,500
» » » »	1984/92	10,50%	105,650
» » » »	1985/93	9,60%	102,650
» » » »	1985/93	9,75%	103,600
» » » »	1985/93	9,00%	101,075
» » » »	1985/93	8,75%	99,650
» » » »	1986/94	8,75%	100,400
» » » »	1986/94	6,90%	91,800
» » » »	1987/94	7,75%	93,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M08039

MINISTERO DEL TESORO

N. 48

Corso dei cambi del 9 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1368,500	1368,500	1368,50	1368,500	1368,500	1368,50	1368,550	1368,500	1368,500	1368,50
Marco germanico	734,250	734,250	734,50	734,250	734,250	734,25	734,250	734,250	734,250	734,25
Franco francese	216,420	216,420	216,50	216,420	216,420	216,42	216,400	216,420	216,420	216,42
Fiorino olandese	650,650	650,650	651,10	650,650	650,650	650,55	650,700	650,650	650,650	650,65
Franco belga	35,042	35,042	35,10	35,042	35,042	35,04	35,041	35,042	35,042	35,04
Lira sterlina	2347 —	2347 —	2348 —	2347 —	2347 —	2347 —	2346,010	2347 —	2347 —	2347 —
Lira irlandese	1959,550	1959,550	1959 —	1959,550	1959,550	1959,65	1960,300	1959,550	1959,550	—
Corona danese	188,340	188,340	188,55	188,340	188,340	188,34	188,310	188,340	188,340	188,34
Dracma	8,724	8,724	8,73	8,724	—	—	8,727	8,724	8,724	—
E.C.U.	1527,300	1527,300	1527,25	1527,300	1527,300	1527,30	1527,140	1527,300	1527,300	1527,30
Dollaro canadese	1139,300	1139,300	1142 —	1139,300	1139,300	1139,20	1138,800	1139,300	1139,300	1139,20
Yen giapponese	10,578	10,578	10,59	10,578	10,578	10,57	10,580	10,578	10,578	10,57
Franco svizzero	859,430	859,430	859,50	859,430	859,430	859,43	859,660	859,430	859,430	859,43
Scellino austriaco	104,336	104,336	104,45	104,336	104,336	104,33	104,368	104,336	104,336	104,33
Corona norvegese	201,550	201,550	201,80	201,550	201,550	201,55	201,530	201,550	201,550	201,55
Corona svedese	214,640	214,640	214,75	214,640	214,640	214,64	214,630	214,640	214,640	214,64
FIM	314,850	314,850	315 —	314,850	314,850	314,85	314,630	314,850	314,850	—
Escudo portoghese	8,910	8,910	8,90	8,910	8,910	8,91	8,903	8,910	8,910	8,91
Peseta spagnola	11,790	11,790	11,815	11,790	11,790	11,79	11,789	11,790	11,790	11,79
Dollaro australiano	1116,750	1116,750	1118 —	1116,750	1116,750	1116,75	1116,700	1116,750	1116,750	1116,75

Media dei titoli del 9 marzo 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,850
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,950
» » » 22- 6-1987/91	86,950
» » » 18- 3-1987/94	72,600
» » » 21- 4-1987/94	72,100
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	98,950
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,550
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,825
» » » TR 2,5% 1983/93	89,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,030
» » » » 1-11-1983/90	100,400
» » » » 18-11-1985/90	99,075
» » » » 1-12-1983/90	100,925
» » » » 18-12-1985/90	99,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	100,950
» » » »	17- 1-1986/91	99,125
» » » »	1- 2-1984/91	100,775
» » » »	18- 2-1986/91	99,275
» » » »	1- 3-1984/91	99,975
» » » »	18- 3-1986/91	99,325
» » » »	1- 4-1984/91	99,875
» » » »	1- 5-1984/91	99,875
» » » »	1- 6-1984/91	100,050
» » » »	1- 7-1984/91	99,800
» » » »	1- 8-1984/91	99,650
» » » »	1- 9-1984/91	99,650
» » » »	1-10-1984/91	99,500
» » » »	1-11-1984/91	99,625
» » » »	1-12-1984/91	99,650
» » » »	1- 1-1985/92	98,650
» » » »	1- 2-1985/92	97,575
» » » »	18- 4-1986/92	97,500
» » » »	19- 5-1986/92	96,375
» » » »	20- 7-1987/92	97,025
» » » »	19- 8-1987/92	97,425
» » » »	1-11-1987/92	96,525
» » » »	1-12-1987/92	97,450
» » » »	18- 6-1986/93	94,425
» » » »	17- 7-1986/93	94,200
» » » »	19- 8-1986/93	94,900
» » » »	18- 9-1986/93	94,050
» » » »	20-10-1986/93	94,875
» » » »	19-12-1986/93	96,125
» » » »	18-11-1987/93	96,525
» » » »	1- 1-1988/93	96,250
» » » »	1- 2-1988/93	95,925
» » » »	1- 3-1988/93	95,875
» » » »	1- 4-1988/93	96,325
» » » »	1- 5-1988/93	96,950
» » » »	1- 6-1988/93	97,800
» » » »	1- 7-1988/93	97,525
» » » »	1- 8-1988/93	97,400
» » » »	1-10-1987/94	96,675
» » » »	1- 2-1985/95	96,500
» » » »	1- 3-1985/95	91,700
» » » »	1- 4-1985/95	91,525
» » » »	1- 5-1985/95	91,525
» » » »	1- 6-1985/95	92,250
» » » »	1- 7-1985/95	93,475
» » » »	1- 8-1985/95	93,025
» » » »	1- 9-1985/95	92,850
» » » »	1-10-1985/95	92,675
» » » »	1-11-1985/95	92,575
» » » »	1-12-1985/95	92,900
» » » »	1- 1-1986/96	92,700
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,600
» » » »	1- 2-1986/96	93,625
» » » »	1- 3-1986/96	92,800
» » » »	1- 4-1986/96	91,700
» » » »	1- 5-1986/96	92,300
» » » »	1- 6-1986/96	92,750
» » » »	1- 7-1986/96	92,625
» » » »	1- 8-1986/96	92,400
» » » »	1- 9-1986/96	92,225
» » » »	1-10-1986/96	91,500
» » » »	1-11-1986/96	91,575
» » » »	1-12-1986/96	92,475
» » » »	1- 1-1987/97	91,100
» » » »	1- 2-1987/97	91,025
» » » »	18- 2-1987/97	91,200
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	91,450
» » » »	1- 4-1987/97	91,075
» » » »	1- 5-1987/97	91,200
» » » »	1- 6-1987/97	92,200
» » » »	1- 7-1987/97	92,175
» » » »	1- 8-1987/97	92,125
» » » »	1- 9-1987/97	95,375

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989	99,925
» » »	10,50%	1- 5-1989	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,300
» » »	9,25%	1- 2-1990	98 —
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,350
» » »	9,15%	1- 3-1990	97,925
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,800
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,200
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,450
» » »	10,50%	1- 4-1990	97,950
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,050
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,050
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,250
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,300
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,050
» » »	10,50%	18- 5-1990	97,925
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,075
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,650
» » »	10,50%	16- 6-1990	97,900
» » »	9,50%	1- 7-1990	97,900
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,300
» » »	11,00%	1- 7-1990	97,950
» » »	9,50%	1- 8-1990	97,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,300
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,100
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,500
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,775
» » »	9,25%	1-10-1990	96,350
» » »	11,50%	1-10-1990	99,300
» » »	9,25%	1-11-1990	96,250
» » »	9,25%	1-12-1990	96,550
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,300
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,050
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,200
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,850
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,100
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,075
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,200
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,100
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,850
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,225

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,675
» » » »	1983/90	11,50%	104,100
» » » »	1984/91	11,25%	104 —
» » » »	1987/91	8,75%	97,250
» » » »	1984/92	10,50%	105,400
» » » »	1985/93	9,60%	103,100
» » » »	1985/93	9,75%	103,500
» » » »	1985/93	9,00%	101,025
» » » »	1985/93	8,75%	99,350
» » » »	1986/94	8,75%	100,050
» » » »	1986/94	6,90%	91,600
» » » »	1987/94	7,75%	93,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M09039

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 31 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa Alto Tammaro a responsabilità limitata, con sede in Castelpagano (Benevento), costituita per rogito Piacquadio in data 3 novembre 1978, rep. 4752, reg. soc. 1482, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola Zootecnica Miscano a responsabilità limitata con sede in Castelfranco in Miscano (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 23 maggio 1973, rep. 7037, reg. soc. 873, Tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Ceppaloni Sole a responsabilità limitata, con sede in Ceppaloni (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 20 gennaio 1983, rep. 130268, reg. soc. 2082, tribunale di Benevento;

società cooperativa Cooperativa edilizia Collese - C.E.C. Società coop. a responsabilità limitata, con sede in Colle Sannita (Benenvento), costituita per rogito Piacquadio in data 17 febbraio 1983, rep. 7349, reg. soc. 2369, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoro libero a responsabilità limitata, con sede in Cusano Mutri (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 8 ottobre 1981, rep. 124147, reg. soc. 1815, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola Co. Pro. Ort. a responsabilità limitata, con sede in Durazzano (Benevento), costituita per rogito Milano in data 2 maggio 1981, rep. 8172, reg. soc. 1740, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Le Fontane a responsabilità limitata, con sede in Durazzano (Benevento), costituita per rogito Dell'Aquila in data 2 dicembre 1976, rep. 44038/4532, reg. soc. 1294, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola Marafi a responsabilità limitata, con sede in Faicchio (Benevento), costituita per rogito Liotti in data 10 novembre 1979, rep. 642, reg. soc. 1571, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Edil coop. Fragneto L'Abate I a responsabilità limitata, con sede in Fragneto L'Abate (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 4 febbraio 1980, rep. 96130, reg. soc. 1611, tribunale di Benevento;

società cooperativa mista Lavoro e libertà a responsabilità limitata, con sede in Frasso Telesino (Benevento), costituita per rogito Milano in data 2 luglio 1983, rep. 10343, reg. soc. 2154, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Speranza a responsabilità limitata, con sede in Morcone (Benevento), costituita per rogito Lombardi in data 31 ottobre 1973, rep. 13022, reg. soc. 905, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Fontana nuova a responsabilità limitata, con sede in Morcone (Benevento), costituita per rogito Lombardi in data 21 aprile 1959, rep. 1939, reg. soc. 340, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro Partenio a responsabilità limitata, con sede in Pannarano (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 15 settembre 1981, rep. 104792, reg. soc. 1812, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Pannarano (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 11 febbraio 1979, rep. 69673, reg. soc. 1563, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Paupisi a responsabilità limitata, con sede in Paupisi (Benevento), costituita per rogito Iannella, in data 7 dicembre 1981, rep.106240 reg. soc. 1876, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Libertà a responsabilità limitata, con sede in Ponte (Benevento), costituita per rogito Iannella, in data 18 ottobre 1974, rep. 79522, reg. soc. 1035, tribunale di Benevento:

società cooperativa edilizia Polline a responsabilità limitata, con sede in Sassinoro (Benevento), costituita per rogito Lombardi in data 14 novembre 1982, rep. 17343, reg. soc. 2001, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Aurora a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio del Sannio (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 6 ottobre 1978, rep. 115090, reg. soc. 1452, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Delle Rose a responsabilità limitata, con sede in Solopaca (Benevento), costituita per rogito Colella in data 17 febbraio 1979, rep. 37458, reg. soc. 1515, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola Produttori latte Valle Telesina a responsabilità limitata, con sede in Telese (Benevento), costituita per rogito Colella in data 11 gennaio 1967, rep. 20171, reg. soc. 636, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro Culturale Telesia a responsabilità limitata, con sede in Telese (Benevento), costituita per rogito Dell'Aquila in data 3 luglio 1982, rep. 54514, reg. soc. 2227, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Edile Bracanelli a responsabilità limitata, con sede in Vitulano (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 21 maggio 1982, rep. 110221, reg. soc. 1940, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia Zollina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 19 dicembre 1963, rep. 61899, reg. soc. 804, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Dardanelli a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 13 settembre 1963, rep. 56998, reg. soc. 2475, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Magnolia 1963 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 18 aprile 1963, rep. 20697, reg. soc. 1242/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Aedes Augustae a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 8 marzo 1954, rep. 67510, reg. soc. 1055, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro servizi spettacolo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ferrofino in data 21 maggio 1980, rep. 3141, reg. soc. 3686/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Parva Apta Laeta a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 3 marzo 1964, rep. 23750, reg. soc. 2048, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro C.O.S. - Cooperativa operatori sociali a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Troili in data 7 gennaio 1981, rep. 1460, reg. soc. 2183/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ulap Nove a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 21 gennaio 1964, rep. 142, reg. soc. 585/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Urania a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 12 ottobre 1963, rep. 8332, reg. soc. 22763, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rosa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 1° ottobre 1963, rep. 487847, reg. soc. 3293, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Quercia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 20 febbraio 1957, rep. 9900, reg. soc. 937, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Garisenda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 20 marzo 1957, rep. 108041, reg. soc. 1033, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cucciolo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 3 maggio 1963, rep. 140785, reg. soc. 1388/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Garofano 1981 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Paola in data 21 gennaio 1981, rep. 20057, reg. soc. 2023/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Iride a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 30 aprile 1952; rep. 25231/9947, reg. soc. 1154, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ente per le case ai lavoratori del mare a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 15 ottobre 1963, rep. 6663, reg. soc. 3110, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Nuova Sila, già Sila a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 16 dicembre 1954, rep 18559, reg. soc. 276, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Ciurma a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 20 aprile 1954, rep. 73557, reg. soc.1686, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Magistrati della Corte dei conti a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 7 marzo 1955, rep. 7488, reg. soc. 1133, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro RR Multimedia notizie radio indipendenti a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 31 marzo 1976, rep. 31993, reg. soc. 2152, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Smeraldo di Castelfusano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 12 giugno 1961, rep. 131177, reg. soc 1326, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus Gaudium Monterotondo a responsabilità limitata, con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Pompili in data 11 ottobre 1954, rep. 23387, reg. soc. 14, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Betuforgia, già Airone a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 17 novembre 1954, rep. 10014, reg. soc. 27, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Trinchettina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 8 aprile 1954, rep. 1829, reg. soc. 1491 tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Fiaccola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 16 gennaio 1954, reg. soc. 552, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia per azioni Natofero a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 20 marzo 1963, rep. 7675, reg. soc. 896, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Isola verde a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 30 maggio 1962, rep. 375948, reg. soc 1225, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Miles a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 29 maggio 1964, rep. 19128, reg. soc. 958, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Stella verde a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Giordano in data 6 dicembre 1978, rep. 12357, reg. soc. 2338, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia il Carroccio a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 18 ottobre 1978, rep. 6232, reg. soc. 2286, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Fontana Tre Cannuoli a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 25 gennaio 1982, rep. 66558, reg. soc. 3032, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Serena a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 18 ottobre 1982, rep. 14580, reg. soc. 3217, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia S. Romano a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Bellofiore in data 12 giugno 1979, rep. 44103, reg. soc. 2425, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia S. Mauriello a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Giordano in data 25 marzo 1977, rep. 9189, reg. soc. 2002, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Santa Rita a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Corona in data 9 marzo 1974, rep 5636, reg. soc. 1639, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Marcellino a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita per rogito Giordano in data 19 giugno 1975, rep. 6825, reg. soc. 1722, tribunale di Avellino;

società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci pintori edili a responsabilità limitata Ricostruzione, con sede in Avellino, costituita per rogito D'Amore in data 21 novembre 1946, rep 14616, reg. soc. 485, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Sal Felice prima a responsabilità limitata, con sede in Aiello del Sabato (Avellino), costituita per rogito Corona in data 7 ottobre 1976, rep. 7549, reg. soc. 1904, tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola Zootecnica Alta Irpinia a responsabilità limitata, con sede in Aquilonia (Avellino), costituita per rogito Scarano in data 2 marzo 1979, rep. 13562, reg. soc. 291, tribunale di S Angelo dei Lombardi;

società cooperativa agricola La Verde collina a responsabilità limitata, con sede in Aquilonia (Avellino), costituita per rogito Scarano in data 12 maggio 1975, rep. 11873, reg. soc. 212, tribunale di S Angelo dei Lombardi;

società cooperativa Edilizia 2000 a responsabilità limitata, con sede in Atripalda (Avellino), costituita per rogito Corona in data 4 aprile 1972, rep. 3258, reg. soc. 1653, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Venere a responsabilità limitata, con sede in Calitri (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 22 maggio 1976, rep 15747, reg. soc. 382, tribunale di S Angelo dei Lombardi;

società cooperativa agricola Gioventù di Calitri a responsabilità limitata, con sede in Calitri (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 21 giugno 1974, rep. 13874, reg. soc. 198, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia Portaurea a responsabilità limitata, con sede in Grottaminarda (Avellino), costituita per rogito Gennarini in data 4 agosto 1981, rep 54, reg. soc. 363, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Filippo Neri a responsabilità limitata, con sede in Lauro (Avellino), costituita per rogito Tranfaglia in data 3 novembre 1978, rep. 1659, reg. soc. 2281, tribunale di Avellino;

società cooperativa mista La Chiostrina a responsabilità limitata, con sede in Lauro (Avellino), costituita per rogito Tranfaglia in data 29 gennaio 1979, rep 1758; reg. soc. 2373, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Parco delle Querce a responsabilità limitata, con sede in Lauro (Avellino), costituita per rogito Tranfaglia in data 17 giugno 1981, rep 2517, reg. soc. 2880, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia La Torre a responsabilità limitata, con sede in Marzano di Nola (Avellino), costituita per rogito De Sena in data 11 novembre 1977, rep. 399, reg. soc. 2116, tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola fra allevatori di bestiame Montella a responsabilità limitata, con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 3 marzo 1971, rep 8579, reg. soc. 157, tribunale di S Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia La Santa Maria a responsabilità limitata, con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 20 ottobre 1975, rep 11342, reg. soc. 215, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia Michele Pironti a responsabilità limitata, con sede in Montoro Inferiore (Avellino), costituita per rogito Forte in data 13 aprile 1975, rep 11088, reg. soc. 1596, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Habitat Montoro a responsabilità limitata, con sede in Montoro Inferiore (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 8 aprile 1980, rep. 14832, reg. soc. 2583, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia Casa mia a responsabilità limitata, con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), costituita per rogito Vetromile in data 25 settembre 1965, rep. 2209, reg. soc. 127, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia Città futura a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea di Conza (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 27 aprile 1982, rep. 20299, reg. soc. 482, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia Rinascita a responsabilità limitata, con sede in S. Potito Ultra (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 22 febbraio 1982, rep 18094, reg. soc. 3048, tribunale di Avellino;

società cooperativa mista Agrizoo Tehora nuova a responsabilità limitata, con sede in Teora (Avellino), costituita per rogito Cannavale in data 23 marzo 1981, rep. 14230, reg. soc. 374, tribunale di S. Angelo dei Lombardi.

89A0974

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1989 la dott.ssa Fiammetta Venturi, con studio in via Silvestri n. 8, Terni, è stata nominata liquidatore della società cooperativa «La Concordia», con sede in Terni, costituita per rogito avv. Angelo Alcini in data 9 maggio 1980, rep. 41020, in sostituzione del dott. Claudio Biscetti che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1989 i poteri conferiti al dott. prof. Alberto Cavalieri, commissario governativo della società cooperativa «Società cooperativa edilizia I Cedri a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 23 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1989 il rag. Eduardo Pierri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Fara» a r.l., con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 1° agosto 1986, in sostituzione del dott. Albanese Cataldo che ha rinunciato all'incarico.

89A1009

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'elenco del Ministero della sanità concernente le revoche, in seguito a rinuncia, delle registrazioni delle specialità medicinali, disposte con i decreti ministeriali 31 dicembre 1988, n. 7707 e n. 7708. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 4 febbraio 1989).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pag. 13 del sopra indicato supplemento ordinario, in corrispondenza dell'azienda produttrice Janssen, il numero di codice della specialità medicinale Haldol da: «*025373034*» è rettificato in: «*025373046*»; le caratteristiche della confezione della stessa specialità medicinale sono rettificate da: «*30 compresse 5 mg*», in: «*30 compresse 10 mg*».

89A0989

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENÈTTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100890590) L. 1.000